

CONTRATTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMPAGNIE AEREE PER LO SVILUPPO E L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI DA E PER LO SCALO DI COMISO

A seguito di procedura selettiva dei beneficiari delle risorse di cui alla Legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2025, art. 43.

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____,

tra

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia (di seguito denominata "Camera"), con sede legale in Via Cappuccini, 2, 95124 Catania, C.F./P.IVA 05379380875, pec: ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it, nella persona del Segretario Generale;

e

_____, con sede legale in _____
P.IVA/C.F. _____ (di seguito denominato "Beneficiario/Vettore"), mail: _____, nella persona del _____;

Premesso che

- la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Turismo - con l'art. 43 della Legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2025 (di seguito "L.R. 3/2025") - ha stanziato a favore della Camera la somma di euro 3.000.000,00 l'anno per il triennio 2025-2027 al fine di favorire specifici interventi volti alla promozione dell'Aeroporto di Comiso;
- la Camera, destinataria del contributo straordinario sopra citato e socio di maggioranza della S.A.C. - Società Aeroporto di Catania (di seguito "SAC") - concessionaria degli scali aeroportuali di Catania e Comiso -, ha avviato una procedura selettiva per la concessione di contributi in favore delle compagnie aeree per lo sviluppo e l'incremento del traffico passeggeri da e per lo scalo di Comiso;
- Il giorno 10/07/2025, tra la Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e il Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, è stata sottoscritta la Convenzione che regola le obbligazioni tra le due parti e i reciproci rapporti inerenti il trasferimento alla Camera delle risorse previste dal citato art. 41 della L.R. n. 3/2025 concordando, in particolare, che i fondi stanziati saranno erogabili fino a copertura della "Summer Season" 2028, per i progetti che si estendono a quest'ultima Season, e che la Camera potrà rendicontare le somme spese fino al 2029;
- a seguito dell'espletamento della predetta procedura selettiva, il Beneficiario, come sopra identificato, è risultato idoneo al percepimento del contributo in oggetto;
- i requisiti dichiarati dal Beneficiario in sede di partecipazione alla procedura selettiva, in corso di accertamento da parte del RUP di TecnoServiceCamere, devono permanere durante tutta la durata del contratto e qualora dovessero emergere situazioni ostative si darà luogo alla risoluzione dello stesso.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

La Camera, eroga in favore del Beneficiario, che accetta, il contributo economico, come quantificato nei paragrafi successivi, derivante dal finanziamento ricevuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo - di cui all'art. 43 della L.R. 3/2025, finalizzato all'attuazione di interventi in favore dell'Aeroporto di Comiso, secondo le modalità e le prescrizioni riportate nella documentazione della procedura esperita, nei documenti connessi, nell'offerta presentata in sede di procedura dal Beneficiario e nel rispetto delle clausole contrattuali contenute nel presente documento e dell'ulteriore normativa applicabile.

Il Beneficiario si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Camera a sviluppare ed incrementare il traffico passeggeri da/per l'Aeroporto di Comiso, implementando il programma di collegamenti aerei da/per l'Aeroporto di Comiso, in piena conformità alle indicazioni riportate nel Progetto tecnico presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva.

2. DURATA DELL'ACCORDO COMMERCIALE

L'accordo commerciale tra la Camera e il Beneficiario ha durata triennale e copre l'intero arco temporale proposto dal concorrente nel proprio Progetto. Alla scadenza naturale dell'accordo tra la Camera e il Beneficiario, ovvero in ogni altro caso di risoluzione anticipata dell'accordo, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di alcuna disdetta.

3. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'importo complessivo dell'incentivo (espresso in euro per passeggero in partenza da Comiso), richiesto per la movimentazione del volume complessivo dei passeggeri indicato dall'aggiudicatario per l'intero arco temporale del Progetto, da riconoscersi al Beneficiario, ammonta ad euro 30,00 per passeggero.

Il vettore non avrà diritto ad alcun incentivo per ulteriori volumi di passeggeri, rispetto a quelli indicati nel Progetto, nel caso in cui il programma di collegamenti aerei, presentato dal vettore, generasse un flusso di passeggeri ulteriore rispetto a quello atteso.

Il presente contratto è stipulato "a misura", in ragione dell'effettivo volume di passeggeri veicolati da/per l'Aeroporto di Comiso per tutto l'arco temporale proposto dal Beneficiario nel proprio progetto tecnico.

L'ammontare dell'incentivazione erogata sarà commisurato al flusso di passeggeri effettivamente generato dall'attività operativa del vettore, rapportata alle condizioni di positività del "MEO" test.

4. CLAUSOLA DI RECUPERO

L'erogazione dell'incentivo di cui alla L.r. n.3/2025, come precisato nei documenti della procedura, è subordinata all'accettazione da parte del Beneficiario della presente "clausola di recupero".

La presente clausola prevede che Il contributo liquidato bimestralmente, come previsto all'art. 6 del presente contratto, si considera definitivamente concesso a fronte del raggiungimento degli obiettivi di traffico indicati nella proposta progettuale, da verificarsi al termine della durata del programma di collegamenti aerei presentato dal vettore beneficiario con il progetto tecnico proposto.

In caso di scostamento significativo dal progetto tecnico proposto, che si valuta nella misura oltre il 35%, l'Ente concedente potrà procedere alla rimodulazione proporzionale del contributo, previo contraddittorio con la compagnia aerea. Tale eventuale rimodulazione, commisurata secondo il costo a passeggero (C/pax in partenza da Comiso), desumibile dalle condizioni di positività del MEO test sarà determinata a consuntivo, ossia al termine della durata del programma di collegamenti aerei, presentato dal vettore con il progetto tecnico proposto.

A tal fine il numero effettivo dei passeggeri veicolati da/per l'Aeroporto civile di Comiso sarà misurato e certificato sulla base dei volumi (arrivi e partenze) movimentati nel corso del periodo di operatività del vettore, come dichiarati sul sito www.assaeroporti.com.

Il recupero integrale del contributo potrà avvenire soltanto in caso di inadempimento grave o rinuncia non giustificata da parte del Beneficiario.

Restano salvi il caso fortuito e la forza maggiore.

Con riferimento a quanto sopra, il Beneficiario dichiara espressamente di aver compreso il contenuto della presente clausola e di accettare la stessa e le conseguenze da essa derivanti.

5. MONITORAGGIO INDICATORI

Gli SLA prestazionali sono costituiti dal volume complessivo dei passeggeri che il Vettore si è impegnato a far transitare da/per l'Aeroporto di Comiso per tutta la durata del Progetto presentato.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il presente contratto è stipulato "a misura".

Il vettore provvederà ad emettere regolari fatture, con cadenza bimestrale e pagamento posticipato, assoggettabili alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28 del DPR 633/1972, che verranno liquidate a 30 giorni d.f.f.m., solo a seguito di verifica da parte della Camera del volume di passeggeri transitati da/per l'aeroporto di Comiso nei mesi a cui fa riferimento la fattura. Per tale attività di verifica la Camera si servirà dell'assistenza tecnica di SAC S.p.A.

La Camera verserà al vettore il corrispettivo indicato in fattura, tramite bonifico bancario sul C/C, dedicato anche in via non esclusiva al presente accordo, che verrà indicato dal Vettore.

Ciascuna fattura dovrà allegare tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso e dovrà recare nel proprio oggetto:

<<Sviluppo e incremento del traffico passeggeri da/per l'Aeroporto di Comiso — art.43 della Legge regionale 30 gennaio 2025, n.3>>.

7. CAUSE DI RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla legislazione vigente, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto nei seguenti casi:

- sussistenza delle cause di esclusione di cui artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
- perdita della licenza aerea, rilasciata da uno Stato Membro dell'UE, in accordo con il Regolamento EC/1008/2008 e/o del certificato di operatore aereo (COA) o di un documento equivalente, rilasciato dall'autorità competente nel proprio Paese di origine;
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del vettore per causa ad esso non imputabile;
- frode nell'esecuzione dei servizi, grave negligenza e contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- perdita da parte del Vettore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
- in caso di fusione della società del Vettore con altra, quando la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia non ritenga di continuare con la nuova impresa; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico-professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- inadempienza accertata degli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali riguardanti i lavoratori;
- sospensione, anche parziale, dei servizi da parte del Vettore senza giustificato motivo;
- cessione anche parziale del contratto a terzi;
- mancato adempimento alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari nonché di ulteriori prescrizioni previste, a pena di risoluzione del contratto, da norme nazionali e regionali.

Sarà fatto salvo il diritto della Camera al risarcimento dei danni subiti a seguito di risoluzione del contratto per i casi sopra previsti.

8. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e, in particolare, il Beneficiario si impegnerà ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva.

9. TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Beneficiario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento dell'intervento.

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

I dati personali conferiti verranno trattati esclusivamente per la gestione della procedura, compresa la verifica sulle dichiarazioni e sulla sussistenza dei requisiti previsti, nonché per il conseguente affidamento dell'incarico. I trattamenti all'uopo operati sui dati sono necessari all'esecuzione di misure precontrattuali adottate sulla base della volontaria partecipazione dell'Interessato alla procedura (art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR), nonché sulla base degli obblighi di legge in materia di affidamenti diretti (art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR).

La verifica sulle dichiarazioni rese può comportare anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (casellario giudiziale, dichiarazioni Antimafia, annotazioni ANAC); tale trattamento è svolto in adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo al Titolare, sulla base del combinato disposto degli artt. 10 e 6, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, nonché dell'art. 2-octies, comma 3, lett. c), h) e i) del D.Lgs. 196/2003.

Gli operatori economici partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti, purché ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento).

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto è di competenza del Foro di Catania.

11. RISERVA DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti contraenti fanno esplicito rinvio a quanto prescrive la legislazione vigente in materia.

12. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Beneficiario, ove dovute, tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del presente contratto.

13. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- documentazione della procedura;
- documentazione e progetto presentati dall'affidatario;
- documentazione afferente al possesso dei requisiti del Beneficiario.

FIRME (Firme digitali ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per _____

Il _____ - _____

Per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
Il Segretario Generale – Dott. Rosario Condorelli